

## **Decreto legislativo del 19/06/1997 n. 218 -**

Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale. (N.D.R.: "Vedi DM 31 marzo 2000, in GU 11 aprile 2000, recante estensione dell'applicazione dei versamenti unitari con compensazione ed approvazione del nuovo modello di pagamento per l'esecuzione di tali versamenti, ai sensi degli articoli 17, comma 2, lettera h-ter, e 24, comma 4 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241").

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1997*

### **Articolo 7**

Atto di accertamento con adesione.

**Articolo 7 - Atto di accertamento con adesione.**

*In vigore dal 01/01/2016*

*Modificato da: Decreto legislativo del 24/09/2015 n. 158 Articolo 25*

1. L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal capo dell'ufficio o da un suo delegato. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonche' la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

1-bis. Il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale, nelle forme previste dall'**articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600**, e successive modificazioni.

1-ter. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 9-bis del presente decreto, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di cui al **quarto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**, non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo (1).

(1) Comma aggiunto dall'**art. 25, comma 2 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 158** e ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5 del medesimo art. 25 citato, le disposizioni si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'**art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600**.

[Torna al sommario](#)

